



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Rita ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 8118 del Ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2017

TRA

Angela (nata a e residente in alla Via
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv.

Vincenzo Liguori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto

contro

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

. rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce al presente
atto dall' avv. Antonio (C.F. del
con studio in

nonché

Nicola Villano, residente in
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio

e

AmTrust International Underwriters Designated Activity Company con sede in
e con Rappresentanza Generale per l'Italia in
rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò



ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Vincenzo in

Terza chiamata dall'Azienda Ospedaliera di Caserta

avente ad oggetto: responsabilità sanitaria ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro CONCLUSIONI come in atti

sulla base dei seguenti

MOTIVI

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.

Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; che va richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al



dei documenti del presente procedimento) è intervenuta antecedentemente tale periodo assicurativo ossia nel febbraio 2015, cui seguivano (come ammesso dalla stessa difesa dell'Azienda nella presente causa) reiterate richieste scritte dell'Ospedale alla _____ per il tramite dell'avv Liguori, di fissazione di una visita medico-legale "in contraddittorio con il medico di parte" (cfr pag 5 della comparsa di costituzione per chiamata di terzi dell'Azienda ove si precisa "oltretutto la veniva invitata per ben quattro volte a visita al fine di poter accertare le complicanze lamentate ma la stessa non si presentava mai a dette visite"),.

La domanda di manleva va, dunque, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe in vigore e tenuto conto della natura e della complessità del presente giudizio, nonché del relativo valore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:

accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di:

€ 30.000,00 per danno biologico differenziale; € 3.047,40 per DBT; € 1.000,00 per lesione del diritto al consenso informato, oltre interessi come da parte motiva ed interessi legali dalla pronuncia la saldo sulle predette somme;

condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 6500,00 a titolo di onorari di giudizio, rimborso forfettario spese generali oltre accessori di legge se e come dovuti nonché € 2500,00 per onorari del procedimento ex art. 696 bis cpc rimborso forfettario spese generali oltre accessori di legge se e come dovuti con attribuzione al procuratore antistatario avv. Vincenzo Liguori;

rigetta la domanda di manleva avanzata dalla predetta convenuta nei confronti dell'AM TRUST;

